

È inammissibile la formulazione della proposta che preveda un privilegio non previsto dalla legge e un diritto di veto in ordine alle decisioni degli organi della procedura

Tribunale di Verona, 6 maggio 2014. Presidente Platania. Estensore Fontana.

Concordato preventivo - Formulazione della proposta - Configurazione di un privilegio non previsto dalla legge - Diritto di veto sulle decisioni degli oneri della procedura - Esclusione

L'attuale normativa in tema di concordato preventivo non consente al proponente di configurare l'attribuzione ad un creditore di un privilegio su determinati beni che non sia espressamente previsto dalla legge.

Il proponente il concordato preventivo non può formulare un piano che preveda un diritto di veto sulle decisioni che potranno essere prese dagli organi della procedura.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Rilevato che:

la proposta concordataria presentata dalla A. spa prevede in particolare la formulazione di due diverse proposte alternative da presentare contestualmente ai creditori;

che soprattutto una delle due proposte prevede la concessione ad un creditore bancario di una prelazione/privilegio sulle somme che potessero essere conseguite dall'instaurazione di una vertenza giudiziale nei confronti del Comune di V. anche indipendentemente dalle speciali previsioni del codice dei contratti pubblici;

che inoltre è previsto un vero e proprio diritto di veto sulle decisioni che potranno essere prese dagli organi della procedura in merito alla vertenza ipotizzata nei confronti del comune di V.

che la ricorrente è stata sulle indicate questioni già sentita nell'udienza dell'8 aprile 2014;

che gli indicati aspetti della proposta appaiono incompatibili con il sistema della legge fallimentare ed in generale con il sistema dei privilegi;

che infatti questi ultimi sono previsti unicamente dalla legge e non sono disponibili dalle parti;

che a conferma di ciò v'è proprio il disposto dell'art. 160 penultimo co l.f. che comunque impone sempre il rispetto delle clausole legittime di prelazione;

che, pertanto, non appare ammissibile una proposta che preveda l'attribuzione di un privilegio su una parte del patrimonio dell'attivo del debitore (comunque proveniente) a detrimento degli altri creditori; che non è neppure ipotizzabile che le decisioni sulle azioni della procedura possano essere prese da organi diversi da quelli della procedura;

che pertanto appare opportuno concedere alla A. termine di quindici giorni per la eventuale modifica della proposta;

P.Q.M.

Visto l'art. 162 l.f Concede termine di giorni quindici per la modifica della proposta.

Verona, 29 aprile 2014.

Depositata il 6 maggio 2014.